



Città metropolitana di Venezia

Area Tutela ambientale

Servizio Valutazioni preliminari sostenibilità ambientale

Determinazione n. 18 / 2026

Responsabile del Procedimento: ANNA MARIA PASTORE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. D.LGS. 152/2006 ART. 29-OCTIES, COMMA 3, LETT. B). DITTA: OSSIDA S.R.L. □ C.F. 00181680273 □ IMPIANTO E SEDE LEGALE: COMUNE DI FOS-SALTA DI PIAVE - VIA DELLE INDUSTRIE 11. RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZ-ZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 54282/2009.

La dirigente

VISTI:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iv. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco me-tropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in partico-lare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, indivi-dua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vi. il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cri-stiana Scarpa;
- vii. la determinazione n. 174 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualifi-cazione al responsabile del procedimento dott.ssa *Anna Maria Pastore*;
- viii. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- ix. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all’obiettivo strategico 07 “salvagar-

dia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali;

- x. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
1. che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
 2. che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
 3. dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Anna Maria Pastore che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
 4. che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del PTPCT 2025-2027).

RICHIAMATA la seguente normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale:

- i. la Direttiva 2010/75/UE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 novembre 2010 sulle emissioni industriali e il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 che ha recato attuazione alla direttiva e ha modificato ed integrato il D.Lgs. 152/2006;
- ii. i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.), emanati in conformità alle direttive 2008/1/EC e 2010/75/UE e le conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell'art. 13 comma 5 della citata direttiva 2010/75/UE, da utilizzare quali linee guida per l'individuazione e la valutazione delle migliori tecniche disponibili adottate nel progetto;
- iii. il documento "*Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics – August 2006*" che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le lavorazioni di applicazione di trattamenti superficiali su metalli e plastiche ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;
- iv. le "*Linee Guida per le Migliori Tecniche disponibili nei Trattamenti di superficie dei metalli*" pubblicate sul supplemento ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale del 03.03.2009;
- v. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Norme in materia ambientale, in particolare il titolo terzo bis della parte II che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale*";
- vi. il Capo V della L.R. n. 12 del 27.05.2024 "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)*" ed in particolare l'art. 20 che individua nelle province e nella Città metropolitana di Venezia i soggetti competenti per le procedure di rilascio dell'AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate all'Allegato B alla medesima Legge;
- vii. l'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lett. a) del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006;
- viii. il D.M. n. 95 del 15.04.2019, "*Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152*", che all'art. 4, comma 1, stabilisce che, ad esclusione dei casi in cui la presentazione della relazione di riferimento è

obbligatoria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sia verificata applicando la procedura di cui all'Allegato 1 al D.M. medesimo, presentandone gli esiti all'autorità competente;

ix. la DGRV n. 395 del 31.03.2015 *“Definizione delle tempistiche per la presentazione della Relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 per le installazioni di competenza regionale e provinciale”*;

x. il Regolamento regionale n. 1 del 09.01.2025 attuativo in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 12/2024 ed in particolare l'Allegato A *“Domanda di AIA e Guida alla compilazione”* e l'Allegato B *“Modalità di quantificazione delle tariffe”*;

RICHIAMATA la seguente normativa in materia di gestione dei rifiuti:

i. la parte IV del D.Lgs. 152/2006;

ii. la Legge Regionale 21.01.2000, n.3 *“Nuove norme in materia di gestione rifiuti”*;

RICHIAMATA la seguente normativa in materia di emissioni in atmosfera:

i. la parte V del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt. da 269 a 275 inerenti la disciplina delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

ii. il D.Lgs. 183/2017 di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n.170;

iii. il Tavolo Tecnico Zonale che, nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO₂, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;

iv. il DD n. 309 del 28 giugno 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica *“Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»*;

v. il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l'art. 271, comma 7-bis che *“le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.”*;

vi. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 *“Norme per la tutela dell'ambiente”* e ss.mm.ii;

RICHIAMATA la seguente normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

i. la parte III - Sezione II *“Tutela delle acque dall'inquinamento”* del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt. 101, 105, 113, 124 e 125;

ii. la L.R. 33/85 e ss.mm.ii. ed in particolare gli articoli 5, 49 e 50 riguardanti l'attribuzione delle competenze alla Provincia/Città metropolitana di Venezia in materia di autorizzazioni allo scarico degli impianti ad uso industriale;

iii. le vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 e ss.mm.ii ed in particolare l'art. 37 *“Acque reflue industriali”* e l'art. 39 *“Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio”*;

- iv. l'allegato A alla DGRV n. 80 del 27 gennaio 2011, ad oggetto "*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*".

RICHIAMATA la seguente normativa con riferimento alla valutazione dell'incidenza ambientale:

- i. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. con cui è stato emanato il "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*";
- ii. la Legge regionale n. 12 del 27.05.2024 ed il Regolamento regionale attuativo in materia di VINCA n. 4 del 09.01.2025;
- iii. la determina n. 2174/2024 con la quale si accerta la non necessità di valutazione dell'incidenza ambientale;

RICHIAMATA la seguente normativa in materia di impatto acustico:

- i. la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- ii. conformemente a quanto stabilito dalla L. 447/1995 e dalla L.R. 21/1999, il Comune di Fossalta di Piave ha approvato il Piano di Classificazione Acustica con Delibera di Consiglio n. 45 del 10.06.2021.

CONSTATATO CHE:

- i. l'attività svolta nell'installazione in oggetto è riconducibile alla categoria IPPC "*Produzione e trasformazione dei metalli*" - Attività 2.6 "*Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³*" di cui all'Allegato VIII, Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e pertanto è soggetta all'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 13 del medesimo decreto;
- ii. l'Allegato B alla L.R. n. 12/2024 attribuisce alla Città metropolitana di Venezia la competenza in merito al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività 2.6 sopra riportata.

CONSIDERATO CHE:

- i. con prott. nn. 14538, 14540, 14542, 14544, 14545 e 14574 del 28.02.2023 è stata acquisita agli atti della scrivente Amministrazione la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), presentata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 – 29-*octies*, comma 3, lett. b) al competente SUAP in data 26.02.2023 (codice pratica SUAP: 00181680273-20112022-0707) dalla ditta OSSIDA S.R.L., C.F. 00181680273, con sede legale e ubicazione installazione esistente in Comune di FOSSALTA DI PIAVE - Via delle Industrie 11, in occasione del rinnovo dell'autorizzazione al fine dell'esercizio dell'attività di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII alla Parte II al D.Lgs. 152/2006;
- ii. con medesimo prot. n. 14538/2023 la Ditta ha trasmesso quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 152/2006;
- iii. espletata la fase di verifica di completezza di cui all'art. 29-*ter*, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, con prot. n. 16918 del 09.03.2023 la scrivente Amministrazione ha richiesto alla ditta il completamento della documentazione allegata alla domanda di A.I.A. al fine di ritenere l'istanza correttamente presentata;
- iv. con prot. n. 25366 del 12.04.2023 la comunicazione di cui sopra è stata nuovamente inviata a seguito di un errore di trasmissione da parte del SUAP competente per territorio;
- v. con prot. n. 35102 del 23.05.2023 la Ditta ha trasmesso la documentazione mancante;
- vi. con prot. n. 42966 del 21.06.2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto, è stata indetta la conferenza dei servizi ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 29-*quater*, comma 5 e della L. 241/90, artt. 14 e segg. e, contestualmente, è stata convocata la prima riunione il giorno 31.07.2023, successivamente posticipata al giorno 24.08.2023;
- vii. con prot. n. 63158 del 19.09.2023 la scrivente Amministrazione ha trasmesso copia del verbale prot. n. 62965 del 19.09.2023 della conferenza dei servizi istruttoria tenutasi in data 24.08.2023, con indicazione delle integrazioni documentali richieste alla ditta;

- viii.con prot. n. 78839 del 20.11.2023 e prot. n. 18741 del 20.03.2024 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa;
- ix.con prot. n. 37805 del 10.06.2024 ARPAV ha richiesto alla Ditta la revisione di parte della documentazione trasmessa, considerata non completa;
- x.con prot. n. 38567 del 12.06.2024 è stata convocata la seconda riunione istruttoria della conferenza dei servizi il giorno 03.07.2024;
- xi.con prot. n. 40386 del 21.06.2024 la Ditta ha trasmesso il PMC rev. 01 del 20.06.2024 per il quale ARPAV, con nota prot. n. 42673 del 03.07.2024, ha espresso proprio parere con prescrizioni;
- xii.con prot. n. 44026 del 09.07.2024 la scrivente Amministrazione ha trasmesso copia del verbale prot. n. 43742 del 09.07.2024 della riunione tenutasi in data 03.07.2024, con l'indicazione della documentazione di perfezionamento delle integrazioni presentate in precedenza;
- xiii.con prott. nn. 44226 e 44229 del 10.07.2024 SPISAL ha trasmesso il proprio parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;
- xiv.con prot. n. 52223 del 20.08.2024 la Ditta ha trasmesso documentazione di perfezionamento delle integrazioni tra cui il PMC rev.02 del 06.08.2024;
- xv.con prot. n. 81812 del 17.12.2024 la ditta ha comunicato la variazione del legale rappresentante da Menoia Antonio a Menoia Marco;
- xvi.con prott. nn. 35154 e 35156 del 26.05.2025 e prot. n. 37968 del 04.06.2025 la Ditta ha trasmesso documentazione di perfezionamento delle integrazioni tra cui il PMC rev.04 del 19.05.2025;
- xvii.con prot. n. 68048 del 01.10.2025 è stata convocata la terza riunione istruttoria della conferenza dei servizi il giorno 20.10.2025;
- xviii.con prot. n. 76995 del 31.10.2025 la scrivente Amministrazione ha trasmesso copia del verbale prot. n. 76848 del 31.10.2025 della riunione tenutasi in data 20.10.2025, con l'indicazione della documentazione di perfezionamento delle integrazioni presentate in precedenza.
- Si rende noto che tale conferenza dei servizi ha verificato che la Ditta ha ricevuto ispezione AIA in data 18/28.11.2024 (verbale prot. n. 32435 del 15.05.2025), a seguito della quale ha prodotto integrazioni documentali. Considerata la nuova documentazione, non richiesta dalla Conferenza dei Servizi, ma esitante dall'Ispezione, si è ritenuto di far ripartire i termini del procedimento dalla data di acquisizione con nostro prot. n. 37968 del 04.06.2025";
- xix.con prot. n. 77368 del 03.11.2025 la ditta ha trasmesso documentazione di perfezionamento delle integrazioni tra cui il PMC rev.05 del 15.10.2025;
- xx.con prot. n. 79412 del 11.11.2025 è stata convocata la conferenza dei servizi decisoria il giorno 19.11.2025;
- xxi.con prot. n. 83449 del 26.11.2025 è stato trasmesso il verbale della riunione decisoria della conferenza dei servizi prot. n. 83410 del 26.11.2025 durante la quale ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia ha espresso parere favorevole al PMC Rev. 05 del 15.10.2025, con l'indicazione di eliminare la vasca imhoff in corrispondenza dello scarico SF10 nella tabella 1.6.1;
- xxii.con prot. n. 85512 del 04.12.2025 la Ditta ha trasmesso quietanza dell'avvenuto pagamento del saldo dell'importo tariffario dovuto ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 152/2006;
- xxiii.con medesimo prot. n. 77368 del 03.11.2025 la Ditta ha trasmesso il PMC Rev. 05 del 15.10.2025 e le planimetrie riportate rispettivamente in Allegato 2 e in Allegato 3 al presente provvedimento;
- xxiv.con prot. n. 85775 del 05.12.2025 è stata acquisita copia del certificato n. IT-21680-4442 rilasciato in data 03.12.2025 da CISQ/CERTIQUALITY S.r.l. attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'impresa ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2015 (scadenza il 09.12.2028); tale documento consente di rilasciare la presente autorizzazione per una durata pari a dodici anni, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

RITENUTO DI adottare, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/2006, comma 5 e degli artt. 14 e 14-*ter* della L. 241/1990, ad esito della seduta del 19.11.2025, la determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria di cui al verbale prot. n. 83410 del 26.11.2025 trasmesso con nota prot. n. 83449 del 26.11.2025;

DATO ATTO CHE la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi degli artt. 29-*quater* e 29-*sexies* del D.Lgs. 152/2006, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006);

- Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006);
- Nulla osta di impatto acustico (L. 26 ottobre 1995, n. 447);

Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.

DETERMINA

1. DI RILASCIARE, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-*octies*, comma 3, lett. b), l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Ossida S.r.l., con sede legale e ubicazione installazione esistente in Comune di Fossalta di Piave – Via delle Industrie 11, al fine dell'esercizio dell'attività di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII alla Parte II al D.Lgs. 152/2006.

2. DI RENDERE NOTO CHE:

- a) Il presente provvedimento ha validità fino al **07.01.2038**, pari a **12 anni** dall'emanazione dello stesso in conformità a quanto previsto all'art. 29-*octies*, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;
- b) **Almeno 180 giorni prima** del predetto termine il Gestore dovrà inviare alla scrivente Amministrazione, tramite il SUAP competente, una domanda di riesame corredata dalla documentazione di cui all'art. 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, da una relazione contenente un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-*ter*, commi 1 e 2 del medesimo D.Lgs., e dalla copia della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa relativa all'istruttoria. La presente disposizione equivale alla comunicazione di avvio del riesame di cui all'art. 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. 152/2006.
- c) La scrivente Amministrazione disporrà inoltre il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale nei seguenti casi:
 - ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 3, lett. a) e comma 4 del D.Lgs. 152/2006;
 - ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 7 del D.Lgs. 152/2006.

3. DI RENDERE NOTO CHE la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni ambientali già in essere citate in premessa.

4. RICORDATO CHE l'avvenuto rinnovo della certificazione attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'impresa ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001 e/o della registrazione dell'impianto ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 (EMAS), dovrà essere comunicato alla Città metropolitana di Venezia e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, **entro e non oltre tre mesi** dalla scadenza della certificazione stessa.

Dovrà essere altresì immediatamente comunicato il mancato rinnovo, l'intervenuta revoca o sospensione e le eventuali situazioni modificative di detta certificazione per l'assunzione delle conseguenti determinazioni.

5. DI IMPORRE il rispetto dei limiti e delle prescrizioni seguenti:

a) PRESCRIZIONI GENERALI

- 1 la massima capacità produttiva autorizzata dell'impianto è pari a 440 m³ di vasche di trattamento (volume geometrico);
- 2 dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto;
- 3 ai sensi dell'art. 29-*undecies*, c. 1 del D.Lgs. 152/2006, il gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, dovrà informare tempestivamente (e comunque **entro le 24 ore successive**) la scrivente Amministrazione, il Comune di Fossalta di Piave, il Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS competente per il territorio e l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, e adottare le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità, finanche conducendo l'impianto al minimo tecnico fino a che la conformità non venga ripristinata;

- 4 ai sensi dell'art. 29-*undecies*, c. 3 del D.Lgs. 152/2006, il gestore, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria, dovrà informare **entro il termine massimo di otto ore** ai sensi dell'articolo 271, comma 14 del medesimo decreto, la scrivente Amministrazione, il Comune di Fossalta di Piave, il Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS competente per il territorio e l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia. Nel caso in cui il gestore ometta di effettuare la suddetta comunicazione nei termini previsti si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 29-*quattordices*, c. 7 del D.Lgs. 152/2006;
- 5 nel caso in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, si applicano le pene di cui all'art. 29-*quattordices*, c. 4 del D.Lgs. 152/2006;
- 6 ai sensi dell'art. 271, c.14 del D.Lgs. 152/2006, i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto, dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi e dei periodi di manutenzione;
- 7 le sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H350i, H360, H360D, H360F, H360DF, H360Df, H360dF) e le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse;
- 8 la Ditta, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 – art. 271, comma 7-*bis*, dovrà presentare **ogni cinque anni** a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione, alla scrivente Amministrazione, una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze;
- 9 nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadano nel comma 7-*bis* dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, dovrà essere presentata alla scrivente Amministrazione, **entro 3 anni dalla modifica**, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del sopra citato articolo, allegando alla stessa la relazione di cui all'art. 271, comma 7-*bis*;
- 10 la Ditta dovrà dotarsi di un registro cartaceo con pagine numerate oppure informatico non alterabile, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sulle aree di deposito dei rifiuti, sui sistemi di controllo in continuo della linea di depurazione acque di processo, sul sistema di scarico in corpo idrico superficiale, sui sistemi di contenimento delle emissioni acustiche e sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. 16 e n. 17;
- 11 l'eventuale chiusura dell'impianto o anche di singole linee produttive afferenti ad esso dovrà essere comunicata alla scrivente Amministrazione, tramite il SUAP competente, con almeno 30 giorni di anticipo e dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento. Entro 90 giorni dall'inizio delle operazioni di smantellamento, dovrà essere presentato, alla scrivente Amministrazione, al Comune e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni. Tale piano dovrà essere preventivamente approvato dalla scrivente Amministrazione;
- 12 dovrà essere mantenuto il sistema di gestione ambientale, secondo quanto indicato dai Best Available Techniques Reference documents (BRefs) e dalle conclusioni sulle BAT comunitari;
- 13 dovranno essere effettuate le attività di autocontrollo previste dal PMC (Allegato 2 al presente provvedimento), con le scadenze ivi riportate. Tutta la relativa documentazione dovrà essere tenuta in impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
- 14 **entro il 30 aprile di ciascun anno** dovrà essere inviato, tramite il SUAP competente, alla scrivente Amministrazione, al SISF dell'AULSS competente per territorio, all'ARPAV Dipartimento Provinciale

di Venezia e al Comune, un report, contenente gli esiti di tutti i controlli effettuati dalla ditta nell'anno precedente, come previsti dal PMC (Allegato 2 al presente provvedimento);

- 15 ogni modifica del layout di impianto (ubicazione punti di emissione, aree di deposito rifiuti, etc.) che determini un aggiornamento della planimetria allegata al presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia;
- 16 la disidratazione dei fanghi dovrà essere effettuata esclusivamente nell'area dedicata denominata "zona di disidratazione fanghi" nella planimetria di cui all'Allegato 3 al presente provvedimento, evitando dunque qualsiasi forma di promiscuità;
- 17 la Ditta dovrà spostare i fanghi di depurazione dalla zona di disidratazione fanghi alla tettoia dedicata al deposito fanghi con tempi e modalità gestionali di cui all'Istruzione Operativa "Relazione Tecnica – Gestione fanghi di depura";
- 18 la Ditta dovrà tenere un registro dove riportare la data in cui il fango, a completamento del ciclo di depurazione con filtropressa, viene trasportato nella zona di disidratazione fanghi, e una stima delle quantità del medesimo fango;
- 19 la zona di disidratazione fanghi, rimosso il fango, dovrà essere sottoposta ad operazioni di pulizia;
- 20 la Ditta dovrà garantire che le pavimentazioni dell'"*area disidratazione fanghi*" e delle aree di stoccaggio "*fanghi disidratati*" e "*fanghi umidi*" sotto tettoia siano sempre mantenute integre;
- 21 **entro 60 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, la Ditta dovrà presentare un progetto di adeguamento alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque con riferimento alle aree di deposito dei CER 120104 e 120102;
- 22 **entro 60 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, dovrà trasmettere revisione del PMC con inserimento della tabella 1.9.1 – "*Acque di falda*" riportante il panel analitico concordato con ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, integrato con gli inquinanti Metalli, Boro e Fluoruri;

b) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1 i punti di emissione autorizzati sono identificati con i nn. 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 20;

PRESCRIZIONI VALIDE PER TUTTI I PUNTI DI EMISSIONE

- 2 i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dall'art. 271, comma 17 del D.Lgs 152/2006 con il seguente ordine di priorità: Norme tecniche CEN, Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM), Norme tecniche ISO, altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc...). In alternativa possono essere utilizzate altre metodiche, purché siano in grado di assicurare risultati con requisiti di qualità ed affidabilità adeguati e confrontabili con i metodi di riferimento e purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "*Emissioni da sorgente fissa – Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*". I metodi devono essere necessariamente quelli indicati nelle BATC di categoria (metodi EN). Solo nel caso in cui sia indicato "*metodo EN non disponibile*" o non sia indicato alcun metodo possono essere utilizzate altre metodiche, sempre tenendo presente la logica di priorità sopra riportata. I risultati delle analisi relativi ai flussi convogliati devono far riferimento al gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa e, quando specificato, normalizzati al contenuto di Ossigeno nell'effluente;
- 3 tutti i punti di emissione in atmosfera autorizzati dovranno essere conformi a quanto riportato nella norma UNI EN 15259 o, dove questo non sia tecnicamente possibile, dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nella medesima norma. In particolare le piattaforme di lavoro devono garantire adeguati spazi di operatività in funzione del metodo di misura utilizzato. Il punto di campionamento per le emissioni deve consentire l'esecuzione di misure in una sezione rappresentativa del camino. Tutti i camini autorizzati dovranno essere chiaramente identificati con targa indelebile e la denominazione riportata nel presente provvedimento. L'accesso ai punti di prelievo dovrà essere garantito in sicurezza e senza ritardi. La struttura di accesso deve essere fissa o, in alternativa, può essere predisposta una struttura rimovibile purché immediatamente disponibile e conforme alle normative in materia di sicurezza;

- 4 i punti di emissione che non necessitano di autorizzazione e la relativa motivazione sono riportati nell'Allegato 1b al presente provvedimento;
- 5 gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/2006, parte V - Titoli II e III;
- 6 **entro 90 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere ad inviare, tramite il SUAP competente, alla scrivente Amministrazione e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, copia dei certificati di analisi alle emissioni afferenti ai punti di emissione n. 8 per il parametro “*nebbie oleose*” e n. 15 per il parametro “*ammoniacale*”, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. Dovranno essere comunicate, con un **anticipo di almeno 15 giorni**, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 7 l'altezza dei punti di emissione dovrà essere tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione delle emissioni;

PRESCRIZIONI PER I PUNTI DI EMISSIONE nn. 8, 15, 16 e 17

- 8 le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare, per gli inquinanti riportati nella tabella di cui all'Allegato 1a che fa parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti ai quali è già stata applicata la riduzione sopra citata;
- 9 le analisi alle emissioni in atmosfera, previste dal PMC di cui all'Allegato 2, da effettuare per tutti i parametri di cui all'Allegato 1a che fa parte del presente provvedimento, dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi e dovranno essere corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui al p.to 4 a) 10 a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di **almeno 15 giorni**, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;

PRESCRIZIONI PER I MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE AFFERENTI AI PUNTI DI EMISSIONE nn. 11, 12, 18, 20

Nella gestione degli impianti di combustione inferiori ad 1 MW, soggetti ad autorizzazione per somma delle potenze termiche nominali, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 10 le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle individuate nel punto 1) - Parte III – All. I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato ed adeguati a quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n.70099 del 4.10.2006 citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella tabella di cui all'Allegato 1a – MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE, che fa parte del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti ai quali è già stata applicata la riduzione sopra citata;
- 11 la ditta dovrà provvedere ad eseguire **analisi biennali** alle emissioni corrispondenti ai punti di emissione nn. 11, 12, 18 e 20, a partire dalla data di ricevimento del presente provvedimento. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al p.to 4 a) 10 a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di **almeno 15 giorni**, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 12 dovranno essere rispettate le caratteristiche, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato, indicate

nell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/2006;

PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI ODORIGENE

- 13 si ricorda che nel caso in cui dovessero pervenire alla scrivente Amministrazione, al Comune e/o ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia segnalazioni di disturbo olfattivo circoscritto alla Ditta, non causato da eventi eccezionali o anomalie tecniche contingenti, dovranno essere applicate le disposizioni di cui al D.D. n. 309/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “*Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività*”.

d) GESTIONE DELLE ACQUE E IMPIANTI IDRICI

SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE (SF1)

- 1 sono autorizzati, ai sensi dell'art. 49, comma 4 della L.R. 33/85 e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006: - l'impianto di trattamento delle acque reflue industriali provenienti dall'attività di produzione e trasformazione di metalli di cui al punto 3 dell'Allegato F alle vigenti NTA del PTA;
- lo scarico identificato con la sigla SF1 nella condotta recapitante nel corso d'acqua superficiale denominato Canale Palombetto;
 - l'esercizio dei suddetti impianto e scarico.
- 2 le acque di scarico dovranno rispettare i limiti di accettabilità contenuti nella colonna “*scarico in acque superficiali*” della tabella 1 dell'Allegato B alle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107;
- 3 le analisi delle acque di scarico dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le metodologie e le frequenze riportate nel PMC (Allegato 2 al presente provvedimento);
- 4 i verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova dovranno essere conservati secondo le modalità riportate nel PMC (Allegato 2 al presente provvedimento);
- 5 la Ditta è tenuta a mantenere in condizioni di ottimale funzionalità il pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte del ricettore finale dello scarico autorizzato, con assenza di ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di condotta posto tra il pozzetto e l'impianto di trattamento. Il pozzetto deve essere fornito di idonea chiusura, provvisto di un salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse sul fondo. In corrispondenza del pozzetto fiscale dovrà essere riportata la dicitura identificativa del relativo scarico;
- 6 il sistema di telecontrollo dell'impianto di depurazione dovrà essere mantenuto in ottimali condizioni di funzionalità, attraverso controlli quali-quantitativi mediante strumentazione collegata ad un *Program Logic Controller* (PLC) per l'acquisizione, la registrazione e l'elaborazione dei parametri di esercizio secondo quanto descritto nel PMC (Allegato 2 al presente provvedimento);
- 7 dovrà essere adottato e tenuto aggiornato il quaderno di manutenzione per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dello stesso, ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento. Non è necessaria alcuna vidimazione;
- 8 l'intero ciclo produttivo ed il sistema di raccolta e depurazione delle acque di processo dovranno essere supervisionati e controllati da un responsabile tecnico in grado di coordinare le varie fasi sia di lavorazione che di depurazione ad esse collegate;
- 9 nel caso in cui intervengano variazioni del responsabile tecnico dell'impianto di depurazione dovrà essere comunicata alla scrivente Amministrazione e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia;
- 10 a seguito di un eventuale ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Ditta è tenuta a presentare preventivamen-

te alla scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP, una richiesta di modifica dell'autorizzazione rilasciata, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Ditta dovrà darne comunicazione alla scrivente Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari;

- 11 **entro 30 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, dovrà essere installato, a monte della vasca Imhoff, un contatore che monitori l'approvvigionamento della risorsa idrica nel locale denominato "*servizi 1° piano del soppalco*" nella planimetria in Allegato 3 al presente provvedimento; Venga inoltre aggiornata la planimetria con l'evidenza della vasca imhoff ed il posizionamento del contatore.
- 12 la Ditta dovrà provvedere ad effettuare, in concomitanza con il primo autocontrollo allo scarico SF1, un controllo delle sostanze PFAS, come richiesto nel parere rilasciato da ARPAV ed acquisito agli atti della scrivente Amministrazione con prot. n. 42673 del 03.07.2024;

ACQUE METEORICHE

- 13 le acque di dilavamento di tutte le superfici scoperte dovranno essere gestite in conformità a quanto previsto dalle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 e ss.mm.ii.;

d) GESTIONE DEI RIFIUTI

- 1 I rifiuti prodotti nell'attività dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle aree indicate nella documentazione presentata;

e) INQUINAMENTO ACUSTICO

- 1 I livelli di immissione sonora generata dagli impianti, misurati lungo il perimetro dello stabilimento, dovranno essere inferiori a quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M. 14.11.1997 per la zona di classe V e dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Fossalta di Piave.

1. DI RENDERE NOTO CHE:

- a) Ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni dalla stipula dell'atto notarile, alla scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

- b) L'eventuale chiusura dell'impianto, o di singole linee produttive afferenti ad esso, dovrà essere comunicata alla scrivente Amministrazione, tramite il SUAP competente, con almeno 30 giorni di anticipo. Inoltre, entro 180 giorni dalla chiusura, dovrà essere presentato alla scrivente Amministrazione, al Comune competente per territorio e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso), ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni. Tale piano dovrà essere preventivamente approvato dalla Scrivente Amministrazione con il supporto di ARPAV.

Dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento.

- c) Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

- d) Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle di-

sposizioni normative e regolamentari in materia.

- 6. DI AVVERTIRE CHE** il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art. 29-*quattuordecies* del D.Lgs. 152/2006.
- 7. DI COMUNICARE CHE** il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite dalla normativa vigente alla scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia.
- 8. DI RENDERE NOTO CHE** avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.
- 9. DI RILASCIARE** al soggetto richiedente il presente provvedimento, tramite SUAP competente, e di trasmetterne una copia a:
- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati;
 - al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'ARPAV;
 - al Consorzio di Bonifica Piave;
 - al Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS competente per il territorio.
- 10. DI COMUNICARE CHE** fanno parte del presente provvedimento i seguenti allegati:
- Allegato 1a - Punti di emissione autorizzati e relativi limiti;
 - Allegato 1b - Punti di emissione che non necessitano di autorizzazione;
 - Allegato 2 - Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);
 - Allegato 3 - Planimetrie emissioni in atmosfera, rifiuti, scarichi;
 - Allegato 4 – Concessione rilasciata da Consorzio di Bonifica Piave.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

La dirigente
Cristiana Scarpa
atto firmato digitalmente